



**CONVENZIONE TRA  
UNIVERSITÀ di FOGGIA  
E  
ASSOCIAZIONE CIMEA**

**PER I SERVIZI VALUTATIVI E DI VERIFICA DEI TITOLI ESTERI MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA  
PIATTAFORMA DIPLOME-CIMEA**

ASSOCIAZIONE CIMEA, codice fiscale e partita IVA n. 08590541002, con sede legale in viale XXI Aprile 36 – 00162 Roma, d'ora in poi detta CIMEA, in persona del Consigliere di Amministrazione delegato, dott. Luca LANTERO

e

UNIVERSITÀ di FOGGIA, codice fiscale 94045260711 - partita IVA n. 03016180717, con sede legale in Foggia, d'ora in poi detta "Università", in persona del Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo Limone, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università – Via Gramsci 89/91 – 71121 Foggia

Definite da ora in poi le "Parti".

**PREMESSO CHE**

- L'Università ha espresso l'esigenza di essere supportata nelle procedure valutative di titoli esteri per finalità accademiche, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona e dalla Legge 148/2002;
- l'Università, al fine di velocizzare le procedure di valutazione dei titoli e facilitare la produzione documentale da parte dei candidati ai propri corsi di studio, sia in termini di tempistica, sia in riferimento al numero di documenti da produrre e ai relativi costi, affida a CIMEA il compito di produrre per i suddetti candidati attestazioni di comparabilità e di verifica dei titoli esteri, in linea con la normativa e le procedure nazionali vigenti;
- l'Università intende snellire gli oneri a carico dei futuri studenti evitando loro di dover produrre autonomamente tutta documentazione reperibile presso differenti enti, comprese le relative traduzioni, asseverazioni e legalizzazioni;
- il CIMEA, centro italiano ufficiale della rete ENIC/NARIC, operante quale Centro nazionale di informazione ai sensi dell'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona, possiede le competenze tecniche nel settore del riconoscimento delle qualifiche estere e dei sistemi di istruzione superiore stranieri, al fine di rispondere alle specifiche esigenze di valutazione dei titoli esteri presentati presso l'Università;

- l'Italia, con il CIMEA, utilizza la tecnologia blockchain applicata all'ambito del riconoscimento dei titoli di studio e attraverso la piattaforma Diplome-CIMEA l'Università disporrà di una pagina dedicata agli studenti internazionali che intendono accedere ai propri corsi;
- CIMEA rilascerà i propri Attestati di Comparabilità e di Verifica (di seguito definiti gli "Attestati") direttamente all'interno del Wallet digitale e personale del candidato, creando un sistema di gestione dei titoli di studio decentralizzato, trasparente, certificato e immutabile, tale da consentire al candidato di condividere i propri dati in modo semplice, veloce e sicuro;
- il CIMEA, tramite l'utilizzo della piattaforma Diplome-CIMEA, garantisce il pieno rispetto delle regole introdotte dal Regolamento europeo in materia di sicurezza dei dati personali e tutela della privacy (GDPR – General Data Protection Regulation);
- il CIMEA, in linea con quanto disposto al comma 3 bis dell'art. 26 del Decreto Legislativo 251/2007, mette a disposizione per i titolari di protezione internazionale presenti in Italia la produzione dell'Attestato di comparabilità in maniera gratuita tramite apposita pagina web dedicata (CIMEA for Refugees).

Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Quanto sopra premesso

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

#### **Oggetto della Convenzione**

1.1 Il CIMEA si impegna ad attivare un servizio dedicato ai candidati ai corsi di studio dell'Università che siano in possesso di titolo estero riconoscibile in Italia, tramite la creazione di una apposita pagina sulla piattaforma Diplome-CIMEA alla quale gli studenti potranno accedere creando un proprio account, al fine di richiedere gli Attestati di Comparabilità e/o Attestati di Verifica dei titoli esteri.

1.2 Attraverso i propri account personali, i candidati potranno contattare direttamente gli esperti del CIMEA utilizzando il servizio gratuito di "Information Request" o richiedere direttamente gli Attestati, avendo a disposizione tutte le informazioni su modalità, costi e tempistiche nella sezione "Services" del portale.

1.3 Ciascun candidato potrà in qualunque momento consultare direttamente, sotto la sezione "Info", i Termini e le Condizioni contrattuali che regolano il servizio dedicato alla Università, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Nella seziona

“Info” è reperibile e scaricabile anche il “Consent Form” da allegare alla richiesta di attestazione nonché l’elenco per ciascun Paese della documentazione richiesta da CIMEA per il rilascio dei relativi Attestati.

## **ART. 2**

### **Costi e modalità di rilascio degli Attestati di Comparabilità e di Verifica**

2.1 CIMEA si impegna a rilasciare l’Attestato di Comparabilità, riferito al singolo titolo estero, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta, al costo complessivo di 150,00 Euro (IVA inclusa), tenuto conto e fatti salvi i “Terms and Conditions” sottoscritti da ciascun richiedente per il perfezionamento di ogni servizio.

2.2 CIMEA si impegna a rilasciare l’Attestato di Verifica, riferito al singolo titolo estero, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta, al costo complessivo di 65,00 Euro (IVA inclusa), tenuto conto e fatti salvi i “Terms and Conditions” sottoscritti da ciascun richiedente per il perfezionamento di ogni servizio.

2.3 CIMEA rilascerà la versione digitale degli Attestati direttamente nel Wallet digitale del richiedente il servizio, sia in formato .pdf sia registrando i metadati in maniera immutabile e certificata sulla blockchain.

2.4 I costi delle relative attestazioni di cui al presente articolo e gli eventuali costi di produzione cartacea delle attestazioni e di spedizione al candidato, sono a carico del richiedente e si attiveranno esclusivamente su richiesta di quest’ultimo durante la procedura di richiesta delle attestazioni.

2.5 Non sono previsti oneri da parte dell’Università in merito alla produzione delle attestazioni di cui al presente articolo, i quali rimangono in capo ai singoli richiedenti, e alla creazione della pagina dedicata ai propri candidati di cui al punto 1.1 dell’Articolo 1.

## **ART. 3**

### **Valutazione dei titoli esteri svolta da CIMEA**

3.1 La valutazione dei titoli esteri svolta da CIMEA è da considerarsi espressione di parere non vincolante per l’Università, che rimarrà libera di valutare la documentazione prodotta in maniera autonoma e in linea con l’ordinamento italiano. Le valutazioni svolte da CIMEA si basano su una accurata ricerca in campo di comparazione tra sistemi esteri di istruzione e formazione superiore e riflettono la metodologia valutativa di CIMEA consultabile al seguente link: <http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/metodologica-valutativa.aspx>.

3.2 Le valutazioni di CIMEA non sottraggono l'Università dalla responsabilità sulle decisioni finali inerenti la riconoscibilità dei titoli esteri presentati per l'accesso a propri corsi o per altre procedure di riconoscimento accademico. CIMEA non si assume alcun tipo di responsabilità per decisioni e determinazioni adottate dall'Ateneo o da terze parti sulla base delle proprie conclusioni valutative.

3.3 Il servizio di valutazione oggetto dell'attestazione di comparabilità non comprende la verifica della autenticità del titolo estero, cui è dedicato il nuovo servizio di CIMEA che conduce al rilascio di un Attestato di Verifica.

3.4 Il CIMEA si riserva il diritto di non produrre nessuno degli Attestati richiesti e di rilasciare a propria discrezione un Attestato di Diniego nei seguenti casi:

- non ufficialità dell'istituzione, del corso di studi o della qualifica nel sistema di riferimento;
- assenza di certificazione della qualità dell'istituzione e del corso degli studi da parte delle autorità nazionali competenti, anche in riferimento al luogo in cui gli studi sono stati svolti;
- casi di differenza sostanziale ai sensi della Convenzione di Lisbona;
- contraffazione o alterazione documentale;
- insufficienza documentale rispetto a quella richiesta che ha impedito una valutazione/verifica.

#### **ART. 4**

##### **Impegni della Università**

4.1. L'Università si impegna a individuare all'interno dei propri Uffici coinvolti nelle predette attività i soggetti che avranno il compito di interfacciarsi con CIMEA per l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione. A tali fini CIMEA ha attivato una casella di posta elettronica riservata esclusivamente alle Università in Convenzione: [istituzioni@cimea.it](mailto:istituzioni@cimea.it).

4.2 CIMEA comunicherà alla Università il link di accesso alla pagina Diplome-CIMEA dedicata ai candidati ai propri corsi. L'Università si impegna a comunicare ai propri candidati il link di accesso alla pagina Diplome-CIMEA fornito da CIMEA, pubblicizzando e promuovendo tale servizio all'interno dei propri canali istituzionali; CIMEA non pubblicherà il suddetto link sulle pagine del proprio sito internet.

4.3 Resta inteso che il rapporto contrattuale istauratosi con la richiesta dei Servizi riguarda unicamente CIMEA e l'utente possessore della qualifica estera. In conformità a quanto disposto dal GDPR – General Data Protection Regulation, né CIMEA né l'Ateneo potrà avere accesso ai dati o certificazioni presenti nel wallet digitale dell'utente; le attestazioni di comparabilità e/o verifica rilasciate da CIMEA saranno direttamente condivise dall'utente all'Ateneo in maniera autonoma e indipendente, a meno di espressa indicazione o autorizzazione in tal senso da parte dell'utente medesimo.

## **ART. 5**

### **Validità e durata della Convenzione**

5.1 La presente Convenzione ha una validità di un anno a partire dalla data di sottoscrizione, rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo diversa volontà delle Parti.

5.2 Nel caso in cui non sussista più la necessità di usufruire dei servizi oggetto della presente Convenzione, l'Università, sentito il CIMEA, si riserva la facoltà di interrompere in qualunque momento le attività oggetto della presente Convenzione.

## **ART. 6**

### **Legge e Foro competente**

6.1 Per quanto non previsto nella presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla normativa vigente.

6.2 In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a risolvere la questione, in prima istanza, in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Lì.....

Per ASSOCIAZIONE CIMEA

Dott. Luca LANTERO

Per UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Il Rettore: prof. Pierpaolo Limone